
Secondo l'art. 30 cpv. 2, la persona assicurata ha la facoltà di modificare l'ordine dei gruppi di beneficiari 3, 4 e 5. Inoltre, la persona assicurata può collocare il gruppo di beneficiari 1 dopo gli altri gruppi di beneficiari o combinarlo con essi.

- Mi avvalgo di questa opzione e vorrei che i gruppi 3, 4 e 5 fossero considerati nel seguente ordine di priorità. Posso inoltre collocare il gruppo 1 dopo gli altri gruppi:
-

Se la composizione dei gruppi di beneficiari cambia successivamente (ad esempio per nascita, matrimonio, divorzio, fine della formazione dei figli o decesso) e la persona assicurata non ha modificato l'ordine dei beneficiari, si applica quanto segue:

- All'accesso: La quota della nuova persona corrisponde alla sua quota pro capite nel rispettivo gruppo (Art. 30 cpv. 5 del Regolamento di previdenza). Le quote percentuali dei precedenti beneficiari saranno ridotte, ma le loro quote saranno mantenute.
- Alla partenza: La quota percentuale della persona eliminata viene distribuita tra le persone rimanenti in base alle quote.



Esempi

- Noemi Neumayer è sposata e ha due figli. Al suo decesso, vorrebbe che i figli ricevessero ciascuno il 25% e il marito il 50% del capitale di decesso. Rimane nuovamente incinta. Dopo la nascita del terzo figlio, tuttavia, non presenta un nuovo ordine dei beneficiari. Pertanto, il figlio minore riceverà ora il 25%, i due figli maggiori il 18,75% ciascuno e il marito il 37,5%.
- Paul Peters non è sposato, ma ha due figli minorenni con la sua compagna. Distribuisce il 20% del capitale di decesso a ciascuno dei figli e il 60% alla partner, combinando così i gruppi 1 e 2. Non appena il figlio maggiore non avrà più diritto a una rendita per orfani e Paul non presenterà un nuovo ordine dei beneficiari, il figlio minore riceverà il 25% e la partner il 75% del capitale di decesso. Non appena il figlio minore non avrà più diritto a una rendita per orfani, la sua partner riceverà l'intero capitale di decesso, ossia il 100%.

Conferma

Prendo atto che:

- Profond è autorizzato a richiedere quale comprova dell'adempimento delle disposizioni regolamentari e legali, ulteriori documenti (per es. certificato di domicilio ufficiale);
- la persona beneficiaria/le persone beneficiarie sono tenute a fornire la documentazione necessaria per i relativi chiarimenti al più tardi entro tre mesi dal decesso;
- per il versamento delle prestazioni sono determinanti le disposizioni regolamentari e legali vavevoli al momento del decesso.

Luogo, data

Firma della persona assicurata
